MIGLIORAMENTI DEL TRATTAMENTO POSTO A CARICO DEL FONDO SPECIALE DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA E MODIFICHE ALLE LEGGI 4 DICEMBRE 1956, N. 1450 E 11 DICEMBRE 1962, N. 1790

Art. 7

Prestazioni al coniuge superstite - Norma transitoria

Il coniuge superstite del pensionato deceduto, gia' escluso dal pensionamento per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, ha diritto alla pensione secondo le norme dello stesso articolo, nel testo modificato dall'articolo 4 della presente legge, a condizione che tra la data della morte del pensionato e la decorrenza della pensione stabilita dal comma seguente del presente articolo non si sia verificato, nei suoi confronti, alcuno degli eventi che a norma dell'articolo 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 5 della presente legge, determinano la cessazione del diritto alla pensione. La pensione spettante ai sensi del comma precedente e' calcolata come indicato dall'articolo 3 ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 13 agosto 1967, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo Speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790
Estremi	Legge 13 luglio 1967, n. 583
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/miglioramenti-del-trattamento-posto-a-carico-del-fondo-speciale-di/art-7-prestazioni-al-coniuge-superstite-norma-transitoria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it